

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3493

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUTTÈ, PENAZZATO, RAPELLI, STORCHI, CAVALLARO NICOLA, LONGONI,
CIBOTTO, BIASUTTI, TOZZI CONDIVI, ROMANATO, GATTO, FASSINA,
DE BIAGI, GRAZIOSI, GALLI**

Annunziata il 31 gennaio 1958

Istituzione di un assegno per la « madre al focolare »

ONOREVOLI COLLEGGHI' — La proposta di legge che con l'adesione di parecchi colleghi ho l'onore di presentare rientra indubbiamente nel vasto quadro dell'articolo 31 della Costituzione repubblicana e ne vuole essere un primo e sia pure parziale tentativo di attuazione.

L'agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi dovrebbe essere uno degli impegni più vivamente sentiti dal legislatore ove si assuma per vero che la difesa dell'istituto familiare si riflette in maniera diretta sulla sanità morale della comunità e quindi sul suo ordinato e crescente sviluppo.

Tale difesa deve primariamente indirizzarsi a tutelare ed a rendere possibile il compito della madre nella cura e nella educazione della prole e pertanto, avanti tutto, a consentirle di restare tra le pareti domestiche.

Quest'ultima considerazione non si oppone e non contrasta col diritto al lavoro della donna. Tale diritto rimane integro; tuttavia, contro coloro che lo esaltano come liberazione di una pretesa schiavitù familiare, il favorire la permanenza della donna nella casa è affer-

mare la preminente nobiltà della missione materna e l'opportunità di presidiarla.

Le misure intese a conseguire quello scopo debbono necessariamente partire da quelle economiche; poiché solo un relativo equilibrio del bilancio familiare può indurre la madre a non lavorare fuori casa.

Di conseguenza, è nell'ambito di una entrata supplementare che può trovarsi, se non la soluzione integrale del problema, almeno il suo avvio ed è all'istituto degli assegni familiari che si può ricorrere come al più idoneo a conseguire la integrazione del bilancio della famiglia.

In questa direzione furono avviati gli studi e le indagini di una benemerita organizzazione di lavoratori — le A. C. L. I. — e particolarmente nelle A. C. L. I. di Milano ed è sulle conclusioni cui essa è pervenuta, conclusioni alle quali dette il consenso tutta l'organizzazione nazionale, che si basa la proposta della istituzione di un assegno alla madre che resti o torni al focolare.

Lo scopo da raggiungere è quello di permettere alla donna occupata di lasciare il lavoro extra-domestico ed alla casalinga di rinunciarvi, entrambe in vista di sufficienti vantaggi economici compensativi.

La soluzione che si prospetta tiene conto di molteplici dati sia psicologici che pratici e non trascura il problema del costo del nuovo assegno cercando al possibile di non aggravarlo senza contropartita.

Appunto per non rendere praticamente impossibile, nella attuale situazione economica e previdenziale, il raggiungimento degli obiettivi che si propone la presente legge, si è limitata per ora la erogazione dell'assegno al solo settore industriale, dove si giudica possano manifestarsi meglio che in altri settori i vantaggi sperati e operanti i riflessi sulla occupazione di sostituzione.

Tenuto conto del salario medio dell'operaia, del carico di spese di trasporto e vestiario, e, nel caso di lavoratrice madre, dei compensi per la custodia dei bambini, si è giunti alla conclusione che un assegno giornaliero di lire 500 possa essere sufficiente a trattenere la madre a casa propria o a invogliarla a lasciar il posto di lavoro se occupata.

La proposta, pertanto, determina l'assegno per la « madre al focolare » in lire 500 per 312 giornate. Questa somma, naturalmente, comprende e quindi assorbe l'assegno giornaliero attuale di lire 116 e quello corrisposto per il primo figlio di lire 167 con una differenza in più di lire 217 tranne che nel periodo dai tre mesi dal concepimento alla nascita del primo figlio durante il quale tempo la differenza in più è di lire 384.

Al fine di determinare, sia pure con quella approssimazione che calcoli del genere sempre comportano, l'onere complessivo della prestazione prevista dalla presente proposta di legge, sono stati effettuati i seguenti calcoli, prendendo per base, da un lato, il consuntivo della gestione assegni familiari per il 1956 nel settore industriale, e cioè le entrate per contributi e le uscite per prestazioni della gestione stessa quali risultano dalle pubblicazioni ufficiali dell'I. N. P. S. (vedi Bollettino quadrimestrale n. 25 gennaio-dicembre 1956) e, dall'altro, i dati statistico-demografici delle varie pubblicazioni dei nostri massimi istituti.

I calcoli sommariamente esposti consistono:

1°) nel determinare la ripartizione fra figli (e subordinatamente fra i primi figli e figli oltre il primo), coniugi (e subordinatamente fra mariti invalidi, mogli senza figli e mogli-madri) e genitori dal totale erogato nell'anno 1956 per prestazioni di assegni familiari (287.601 milioni di lire).

2°) nello stabilire, una volta ottenuta tale ripartizione, il numero delle giornate di

assegno a ciascuna delle categorie predette, onde determinare l'aumento ovvero la diminuzione di oneri derivante dalla concessione di nuove prestazioni, dall'aumento delle prestazioni attuali ed, infine, della soppressione o riduzione di talune delle prestazioni stesse.

Non si è ritenuto di poter basare le elaborazioni sul numero complessivo dei lavoratori in quanto in un paese a disoccupazione anche parziale notevole quale il nostro i dati sarebbero stati viziati da errori.

Il calcolo sul numero dei lavoratori comporta, infatti, l'attribuzione a ciascuno di essi di n. 312 giornate lavorative all'anno, il che, purtroppo, per molte categorie non si verifica affatto.

Ciò premesso per esigenze di chiarezza, passiamo alla descrizione di come sono stati effettuati i calcoli.

Dai dati statistico-demografici relativi al periodo 1943-1951 pubblicati nei *Notiziari statistici* dell'I. N. P. S., opportunamente integrati con elementi più aggiornati ricavati dai Bollettini quadrimestrali dell'I. N. P. S. stesso; dall'annuario statistico 1949-1954 dell'I. N. A. M., ecc. si è ricavato che la ripartizione percentuale dei beneficiari degli assegni familiari nel settore dell'industria è, con ragionevole approssimazione, la seguente: su 100 beneficiari i *figli* sono da 55 a 58, i *coniugi* 30 e i *genitori* da 12 a 15. Se scendiamo all'esame più analitico e senza dubbio più difficile della ripartizione dei figli fra i primi ed altri, e di quella dei coniugi fra mariti invalidi, mogli senza figli e mogli-madri arriviamo ai seguenti dati, sempre riferiti a 100 beneficiari: *primi figli* da 24 a 25, *moglie* 29, *madri* da 24 a 25 (il numero delle mogli-madri è stato considerato, *grasso modo*, pari a quello dei primi figli).

Ottenuta questa ripartizione non è peraltro possibile utilizzarla direttamente per calcolare quante delle erogazioni effettuate spettano ai figli, alle moglie, ecc. L'importo degli assegni non è infatti uguale fra le varie categorie così indicate, onde è necessario un ulteriore calcolo che ci conduce ad attribuire ai figli un importo pari al 68-70 per cento delle erogazioni stesse; ai coniugi il 29 per cento e ai genitori il 5-6 per cento.

È così possibile ripartire fra i vari beneficiari i 287 miliardi di prestazioni erogate nel 1956 e dedurre il numero di giornate di assegno cui si riferiscono (ottenuto dividendo i vari importi erogati per l'importo unitario dell'assegno e cioè 167 lire per i figli, 116 per i coniugi e 55 per i genitori).

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Beneficiari	Erogazione (miliardi)	Giornate assegni (milioni)
Primi figli.	86	514
Altri figli	115	689
Totale figli	201	1.203
Mariti invalidi	2	16
Mogli senza figli	9	78
Madri.	61	526
	72	620
Genitori	14	254
	287	2.077
	287	2.077

Abbiamo ora tutti gli elementi del calcolo per quel che riguarda le modificazioni di onere comportate dalla nuova regolamentazione legislativa nell'interno del sistema già in vigore.

Ci mancano tuttavia ancora alcuni dati statistici per stabilire il numero delle madri lavoratrici che potrebbero essere richiamate al focolare dalla provvidenza che ci si propone di adottare.

Per ottenere elementi abbastanza certi si sono posti a confronto i dati del censimento I. S. T. A. T. con quelli esposti dall'I. N. A. M.

I primi danno una popolazione attiva nel settore della industria di 1.376.375 donne delle quali 22.791 dai 10 ai 14 anni; 343.250 dai 14 ai 21 anni; 1.002.659 dai 21 ai 65 anni e 8.035 oltre i 65 anni.

Calcolando che il 25 per cento delle donne dai 21 anni in poi sia sposata, si hanno 252.674 spose delle quali i tre quarti possono essere considerate madri, e cioè 190.000.

Esaminando i dati I. N. A. M. si ottengono nel settore industria 784.418 donne di cui il 31,1 per cento coniugate e il 12,6 per cento vedove e separate; le spose dovrebbero quindi essere 342.791 e le madri circa 250.000.

Si è scelto un dato intermedio fra i due e cioè quello di 200.000 lavoratrici madri che si è previsto abbandonino il lavoro per fruire dello speciale assegno della madre al focolare.

Come è ovvio tale ipotesi è largamente approssimata per eccesso, cosa che ci dà la tranquillità assoluta che gli oneri previsti nel piano finanziario che segue non potranno essere superati dalla realtà.

Piano finanziario.

Maggior onere conseguente all'applicazione del progetto di legge:

1° aumento da lire 283 (116 + 167) a lire 500 dell'assegno giornaliero per ogni moglie-madre (526 milioni di giornate per 217)	L.	114 miliardi circa
2° onere per corrispondere lire 500 giornaliere alle 200.000 lavoratrici madri che lascerebbero il lavoro (62.400.000 × 500).	»	31 »

Maggior onere . . . L. 145 miliardi

Ad alleviare in parte tale carico sembra opportuno restringere l'erogazione degli assegni familiari nei confronti dei nipoti e degli equiparati ai figli. Tale restrizione si calcola che porterebbe ad una economia di 10 miliardi.

Se l'esodo dal lavoro extra domestico totalizzasse le 200 mila madri si avrebbe una riduzione dell'indennità di cui all'articolo 17 della legge 26 agosto 1950, n. 870, di circa lire 5 miliardi parimenti verrebbero recuperate le ore concesse per l'allattamento - 75

giornate - lire 21 miliardi e non corrisposte le ferie, le gratifiche, ecc., il che si può calcolare in lire 9 miliardi.

Infine l'assorbimento dalla disoccupazione di 200.000 unità comporterebbe un minor onere per il Fondo disoccupazione di 5 miliardi.

In totale quindi altri 40 miliardi non verrebbero erogati e la contropartita del nuovo assegno sarebbe a 50 miliardi.

I restanti 95 miliardi corrispondono a 10 punti di contribuzione (il punto infatti nel

settore industria vale 9.200 milioni) il che costituirebbe l'aumento di onere una volta applicato tutto il sistema dei recuperi. Naturalmente l'aumento contributivo al momento dell'applicazione della legge sarà maggiore dovendo coprire tutti i 135 miliardi. Esso sarà infatti di circa 16 punti e pertanto l'attuale contributo del 32,80 per cento passerà a circa 48 per cento.

* * *

I dispositivi degli articoli della legge non richiedono particolari illustrazioni dopo quanto sopra scritto.

L'articolo 1 stabilisce l'ambito nel quale opera l'assegno la cui misura è stabilita nell'articolo 2. L'articolo 3 fissa le condizioni per usufruire dell'assegno stesso, condizioni integrate dal disposto del successivo articolo. L'articolo 5 stabilisce la continuazione della corresponsione dell'assegno a favore della vedova che non lavori alle dipendenze di terzi.

Infine l'articolo 6 dispone le restrizioni alle condizioni attuali per l'erogazione degli assegni agli equiparati ai figli, mentre l'articolo 7

dà facoltà al Capo dello Stato, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di stabilire l'ammontare dei contributi necessari a far fronte agli oneri derivanti dalla erogazione del nuovo assegno.

* * *

Onorevoli colleghi, lo sforzo finanziario che viene richiesto al settore industriale e che una oculata amministrazione dei recuperi potrà ridurre in sede di gestione del nuovo assegno è indubbiamente notevole; ma assai più grande sarà il risultato umano e sociale della legge che vi viene sottoposta.

L'integrità dell'istituto familiare riceverà una sostanziale difesa, l'educazione materna della prole potrà dare tutti i suoi benefici frutti, la salute fisica e morale della donna e della madre cesserà di essere un grave problema e si procurerà l'occupazione di una notevole parte degli attuali disoccupati.

Per queste considerazioni mi auguro che la legge che io e i colleghi abbiamo l'onore di proporre riceverà i vostri consensi e l'approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A favore dei lavoratori cui spettano gli assegni familiari previsti dalla tabella A allegata al testo unico sugli assegni familiari approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797, e che si trovano nelle condizioni stabilite dalla presente legge, è istituito l'assegno per la madre al focolare.

ART. 2.

Tale assegno è stabilito nella misura di lire 500 giornaliere e sostituisce l'assegno familiare per il primo figlio e quello per la moglie che rimane immutato nella misura e nelle condizioni di cui alla tabella A del citato testo unico e successive modificazioni allorché la moglie per mancata maternità non ha raggiunto il diritto all'assegno stabilito dalla presente legge.

ART. 3.

L'assegno per la madre al focolare è corrisposto ai lavoratori di cui all'articolo 1 a condizione che abbiano la moglie con essi convivente a carico, che non presti lavoro alle dipendenze di terzi e non abbia redditi propri superiori le 240.000 lire annue, ed abbiano uno o più figli a carico in età prevista dall'articolo 4 del testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

ART. 4.

L'assegno per la madre al focolare decorre a far tempo dal terzo mese dal concepimento del figlio comprovato mediante presentazione del certificato medico di certa gravidanza.

La lavoratrice che lascia il lavoro extra-domestico percepisce l'assegno di cui alla presente legge a decorrere dal terzo mese del concepimento, perde il diritto alla indennità di cui all'articolo 17 della legge 26 agosto 1950, n. 860, ma conserva il diritto di cui all'articolo 3 di tale legge.

ART. 5.

L'assegno è aumentato a favore della vedova con prole a carico, qualora quest'ultima non si occupi alle dipendenze di terzi.

ART. 6.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la corresponsione degli assegni familiari alle persone equiparate ai figli di cui all'articolo 3, ultimo comma del testo unico sugli assegni familiari è subordinata nel settore industria della « Cassa unica per gli assegni familiari » al requisito della convivenza col capo-famiglia, comprovata dalla iscrizione nello stato famiglia dello stesso.

ART. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, verranno stabiliti contributi necessari, perché la « Cassa unica per gli assegni familiari » nel settore industria possa far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge.